

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Claudio Marchitiello – Presidente; Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Sig.ra Maria Mostallino – Segretario ff..

- 1) **RICORSO DELLA POL. ATLETICO TREXENTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. MANUNZA ANDREA SEGUITO GARA ATLETICO TREXENTA/ALBANO CALCIO A 5 DEL 14.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 519 del 18.03.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Atletico Trexenta di Senorbi (Cagliari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Claudio Marchitiello

Publicato in Roma il 27 marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete